



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
1° Sezione Civile

Il giudice designato dott. Guglielmo Rende ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al R.G. n. [REDACTED] tra:

P(omissis)

in proprio e in qualità di erede dei signori
P(omissis) e O(omissis)

rappresentato e difeso dagli avvocati (omissis) e
(omissis) del Foro di (omissis) nonché elettivamente
domiciliato presso il loro studio sito in (omissis)

parte attrice

e

[REDACTED] **S.p.A.**

rappresentata e difesa dagli avvocati (omissis) e
(omissis) del (omissis) nonché elettivamente domiciliata
presso lo studio dell'Avv. (omissis) del (omissis) sito
in (omissis)

parte convenuta

OGGETTO: intermediazione finanziaria; doveri informativi
dell'intermediario bancario e finanziario ex ex artt. 21
del D. Lgs. n. 58/1998 (c.d. T.U.F.) e 27 e seguenti del
Regolamento Consob n. 16190/2007; risarcimento del danno.



[REDACTED]

CONCLUSIONI: le parti hanno precisato le conclusioni mediante deposito in via telematica di note scritte ex art. 221 comma 4 del D.L. n. 34/2020 conv. con legge n. 77/20

Parte attrice P(omissis)

Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, rigettata ogni eccezione, deduzione e domanda *ex adverso* formulata, per i motivi indicato in atti;

In via istruttoria

Accogliere la prova per testi e l'istanza di CTU formulate in atti;

Nel merito

Accertare e dichiarare la responsabilità di Banca [REDACTED] per i motivi di cui in atti e, conseguentemente, condannare Banca [REDACTED], in persona del legale rappresentante *pro tempore*, corrente in [REDACTED] via Cassa di Risparmio n. [REDACTED] al pagamento in favore del signor [REDACTED] [REDACTED] dell'importo totale di € 49.174,40, o diversa somma che il Giudice riterrà di giustizia, oltre interessi e rivalutazioni dalla data delle singole operazioni sino al saldo.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari, oltre IVA, CPA, contributo forfettario ex art. 15 L.P. da distrarsi in favore dei legali antistatari.

Il signor [REDACTED] dichiara sin d'ora di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove che dovessero essere proposte dalla Banca e chiede che vengano concessi i termini ex art. 190 c.p.c.

Parte convenuta Banca [REDACTED]

"Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, disattesa e respinta ogni contraria domanda, eccezione, deduzione e istanza, per tutti i motivi esposti in atti, rigettare le domande proposte nei confronti di Banca [REDACTED] ovvero, in via subordinata, ridurre il danno richiesto in conseguenza del concorso del fatto colposo dell'investitore. Con vittoria di compensi e spese del giudizio, oltre IVA e CPA.



[REDACTED]

Con ogni e più ampia riserva di ulteriormente dedurre, eccepire, argomentare e formulare istanze istruttorie nel prosieguo del giudizio"

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. L'oggetto del presente giudizio.

L'attore P(omissis), personalmente e in qualità di erede dei signori P(omissis) e O(omissis) (propri genitori), ha promosso il presente giudizio esponendo in atto di citazione - fra l'altro - quanto segue:

1) i signori (omissis), pensionato, e (omissis), casalinga, erano titolari presso la Filiale di [REDACTED] di Banca [REDACTED] del conto corrente n. [REDACTED] e del conto deposito titoli a custodia n. [REDACTED]

2) in data 6 novembre 2007 il signor (omissis) ha sottoscritto con la Banca [REDACTED] un contratto di negoziazione di strumenti finanziari; a mente della clausola n. 3 del contratto in parola, la Banca Carige si è impegnata a svolgere le attività di negoziazione ed esecuzione di ordini, nonché di collocamento, previa verifica del livello di esperienza e conoscenza necessario per comprendere i rischi connessi agli strumenti finanziari negoziati, nel rispetto della normativa vigente; inoltre, alla clausola n. 4 è previsto l'obbligo della Banca di segnalare l'inadeguatezza del prodotto finanziario negoziato prima di procedere all'operazione;

3) in tale occasione, tuttavia, non è stata effettuata alcuna profilatura del cliente ed in particolare non è stato richiesto, né quale fosse la sua conoscenza degli strumenti finanziari, né la propensione al rischio; non è stato altresì consegnato il documento sui rischi generali degli investimenti in strumenti finanziari;

[REDACTED]

4) successivamente alla stipula del contratto di negoziazione, il (omissis) ha sempre investito in prodotti a basso rischio, come emerge dagli estratti del conto deposito titoli;

5) in data 25 febbraio 2010 il signor (omissis) è stato indotto da un funzionario della Filiale di Diano Marina della Banca convenuta ad acquistare titoli obbligazionari denominati "Banca [REDACTED] 2010-2015" per complessivi € 29.174,40;

6) in tale occasione il funzionario della Banca ha riferito che trattavasi di titoli obbligazionari sicuri; nessuna informazione circa le caratteristiche dello strumento finanziario negoziato è stata fornita, né è stato consegnato alcun documento relativo all'investimento;

7) in data 19 agosto 2011 il signor (omissis) è deceduto ed i titoli sono stati trasferiti sul conto deposito titoli a custodia n. 852017/11, intestato alla moglie (omissis) nonché ai figli (omissis) e (omissis);

8) dall'estratto del conto deposito ricevuto nel luglio 2012 dagli eredi del signor (omissis), è poi emerso che in data 23 marzo 2012 le obbligazioni Carige 4,75% 2010-2015 erano state convertite in azioni Banca Carige spa, per un controvalore di € 19.725,00;

9) a quel punto i signori (omissis) ed (omissis) hanno scoperto che oggetto dell'acquisto del *de cuius* non erano semplici obbligazioni, bensì altro strumento finanziario ben più rischioso: le obbligazioni denominate [REDACTED] 4,75% 2010- 2015, infatti, potevano essere convertite in azioni unilateralmente dalla Banca, così come di fatto avvenuto;

10) le azioni della Carige di cui si tratta hanno via via perso sempre più valore di mercato, come si evince dagli estratti del conto deposito titoli;



[REDACTED]

11) i signori (omissis) ed (omissis), vista la perdita di valore dello strumento finanziario acquistato dal *de cuius*, hanno chiesto ai dipendenti della Banca quali operazioni effettuare al fine di contenere la perdita: è stato conseguentemente riferito loro che viste le oscillazioni del mercato sarebbe stato preferibile non vendere i titoli ed aspettare che riacquistassero valore;

12) nel giugno del 2015 esso attore (omissis) è stato contattato telefonicamente da un funzionario della Banca che lo informava che la Carige aveva deliberato un aumento di capitale: il dipendente ha consigliato di aderire all'aumento di capitale per evitare di perdere l'intero valore dell'investimento, posto che in quel periodo le azioni Carige acquistate dal signor (omissis) avevano raggiunto un controvalore pari ad € 7.415,65;

13) esso attore (omissis), pertanto, è stato indotto ad aderire all'aumento di capitale proposto da [REDACTED] ed ha investito ulteriori € 10.000,00;

14) con le medesime modalità, esso attore è stato indotto ad aderire ad un secondo aumento di capitale, deliberato da [REDACTED] nel 2016 sempre per l'importo di € 10.000,00;

15) anche successivamente all'adesione da parte dei signori (omissis) ed (omissis) all'aumento di capitale, i titoli in questione hanno perso valore; per tale motivo non sono state ulteriormente investite somme per il terzo aumento di capitale;

16) in data 2 marzo 2017 la signora (omissis) è deceduta; la figlia signora (omissis) ha rinunciato all'eredità e, pertanto, per quanto qui interessa, i titoli presenti nel conto deposito n. [REDACTED] sono stati trasferiti sul conto deposito titoli a custodia n.

[REDACTED] 11 intestato ad esso attore (omissis);



17) i titoli in oggetto sono attualmente privi di valore;

18) in data 8 marzo 2018 esso attore ha diffidato inutilmente la Banca convenuta a corrispondere a titolo di risarcimento danno l'importo complessivo di € 51.174,40, oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria.

La parte attrice (omissis) deduce dunque l'avvenuta violazione da parte della convenuta Banca [REDACTED] S.p.A. degli obblighi informativi ex artt. 21 del T.U.F. e 27 e seguenti del Regolamento Consob n. 16190/2007, sia con riferimento alla natura dello strumento di investimento prescelto dal proprio padre (omissis), sia con riferimento al sotteso conflitto di interessi, nonché in ordine all'inadempimento da parte della banca convenuta delle obbligazioni conseguenti al successivo contratto di consulenza sottoscritto in data 29.11.2011.

Sulla base di tali deduzioni, l'attore (omissis) agisce dunque nel presente giudizio al fine di ottenere la condanna della Banca [REDACTED] al pagamento in proprio favore dell'importo di € 49.174,40 oltre accessori a titolo di risarcimento del danno.

La parte convenuta Banca [REDACTED] S.p.A., dal canto suo, dopo essersi ritualmente costituita in giudizio, e aver argomentato in fatto e in diritto (eccependo in particolare - fra l'altro - il pieno assolvimento dei propri obblighi contrattuali di tipo informativo e comunque l'infondatezza nel merito delle tesi attoree), ha richiesto l'integrale rigetto delle domande attoree *ex adverso* formulate.

2. L'istruttoria svolta.

La causa è stata istruita mediante le sole produzioni documentali delle parti.



[REDACTED]

3. Sul merito della causa.

Le domande di parte attrice non sono fondate e, pertanto, devono essere rigettate.

L'oggetto del presente giudizio attiene:

a) alla presunta perdita del valore del capitale investito dal padre dell'odierno attore (il sig. (omissis)) a seguito dell'acquisto di titoli obbligazionari denominati "Banca [REDACTED] 4,75% 2010-2015" per complessivi € 29.174,40;

b) in ordine al dedotto inadempimento della banca convenuta al successivo contratto di consulenza asseritamente stipulato con l'attore (omissis) in relazione all'adesione da parte di quest'ultimo ai due aumenti di capitale di [REDACTED] deliberati nel 2015 e 2016, da cui sarebbe derivata un'ulteriore perdita di € 20.000,00.

3.1. Con riferimento all'acquisto dei titoli obbligazionari convertibili in azioni denominati "Banca [REDACTED] 4,75% 2010-2015".

In ordine alla prima operazione di investimento di cui trattasi, va osservato, in primo luogo, come la convenuta Banca [REDACTED] ha effettivamente e correttamente "profilato" gli investitori (omissis) e (omissis), sottoponendoli al previsto questionario c.d. MIFID.

In atti, la banca convenuta ha invero prodotto i questionari in parola sottoscritti dai predetti investitori, le cui firme non sono state disconosciute nelle forme processuali di rito.

Si vedano i due questionari compilati e sottoscritti dai predetti investitori presso la Filiale di Diano Marina (IM) della Banca [REDACTED] in data 6.11.2007 prodotti sub doc. n. 8 del fascicolo di parte convenuta.

Vi è dunque la prova documentale dell'avvenuta c.d. profilatura del rischio.



[REDACTED]

Peraltro, il profilo assegnato all'investitore (omissis), poi acquirente dei titoli obbligazionari convertibili per cui è causa, appare corretto.

Il risultato della c.d. profilatura del rischio compiuta, divenuta obbligatoria a seguito dell'entrata in vigore delle Direttive comunitarie MIFID, è stato il seguente:

A seguito delle risposte ottenute è risultato il seguente profilo

176705 [REDACTED]		
TIPO CLIENTE MIFID	: 01	DETTAGLIO
ESPERIENZA IN NEGOTIAZIONE	: 2	MEDIA
OBBIETTIVO INVESTIMENTO E RISCHIO	: 03	MODERATO
CONOSCENZA OBBLIGAZIONI E TITOLI DI STATO	: 1	SI
CONOSCENZA AZIONI/ALTRI TITOLI CAPITALE DI RISCHIO	: 1	SI
CONOSCENZA FONDI COMUNI, SICAV, ETF E SIMILI	: 1	SI
CONOSCENZA STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI	: 1	SI
CONOSCENZA PRODOTTI FINANZIARI EMESSI DA ASSICURAZ	: 1	SI
CONOSCENZA SERVIZIO DI GESTIONE PATRIMONI	: 1	SI

[REDACTED], 6/11/2007

Firma

[REDACTED]

(v. il doc. n. 8 del fascicolo di parte convenuta).

L'obiettivo di investimento e rischio viene classificato come moderato.



[REDACTED]

L'obiettivo perseguito e così indicato dall'investitore nel rispondere al questionario in parola:

X - PERSEGUIRE UN INCREMENTO DEL CAPITALE ACCETTANDO OSCILLAZIONI DEL VALORE DEL PORTAFOGLIO, IN FUNZIONE DELLA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE UN'AMPIA GAMMA DI STRUMENTI FINANZIARI, COMPRESI LE AZIONI TRATTATE IN EURO E DI FARE RICORSO ANCHE ALL'ESPOSIZIONE VALUTARIA PER LA SOLA COMPONENTE OBBLIGAZIONARIA. L'ORIZZONTE TEMPORALE DI INVESTIMENTO PREVISTO È DI 4 - 5 ANNI. PROFILO DI RISCHIO: MODERATO

Dalla lettura del questionario emerge che l'investitore (omissis) aveva un patrimonio immobiliare superiore a € 600.000,00.

Il (omissis) dichiara altresì di avere oltre € 50.000,00 di disponibilità esterna alla banca, oltre ad ulteriori € 25.000,00 di disponibilità a breve termine.

Il (omissis) al momento della profilatura è sì pensionato settantaseienne, ma ex dipendente della stessa Banca [REDACTED] S.p.A., presso la quale ha dunque svolto attività lavorativa e nei confronti della quale sapeva certamente relazionarsi, avendo lavorato presso di essa, sebbene con mansioni d'ordine (non apicali o direttive).

Il profilo assegnato risulta dunque complessivamente corretto, tenuto anche conto che la prospettiva dell'incremento del capitale è perfettamente compatibile sia con la qualifica di pensionato in sé considerata, sia con l'età del predetto investitore, e ciò in un'ottica di successione ereditaria, essendo del tutto comprensibile e possibile perseguire l'obiettivo, non solo di conservare, ma altresì di incrementare la disponibilità finanziaria di cui si dispone per eventualmente utilizzarla in momento successivo o per trasmetterla ai propri eredi.

In secondo luogo, va poi rilevato come all'investitore (omissis) è stata fornita piena ed esaustiva informazione circa il prodotto acquistato.

Sul punto va richiamata l'evidenza documentale di cui al doc. n. 3 del fascicolo di parte convenuta.



Nel documento in parola si legge quanto segue.



25.02.2010

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

VOGLIATE PRENDERE NOTA DELLA SEGUENTE OPERAZIONE DI ACQUISTO

DIR [REDACTED] AZX0BB COD. [REDACTED] 133.723,00000

DIRITTI: 3,10000 COMMISSIONI: 0,50000

MOD.ESECUZIONE: NEG PREZZO MERCATO

VALIDO FINO A CANC. : 25.02.2010

ESEGUI O CANCELLA

REGOLAMENTO SU C/C N. [REDACTED] 18/ 56294 [REDACTED]

DEPOSITO TITOLI N. [REDACTED] 338751111/ 1 [REDACTED]

MATR.OPERATORE 3319210 ORDINE N. 314H 10 166 DEL 25.02.2010 ORE 12:34

SOGGETTO ALLE CLAUSOLE RETROSTAMPATE N. 6, 7 E 10

ORDINANTE [REDACTED]

In continuità al testo del predetto ordine di acquisto è riportato quanto segue:

TITOLO A RISCHIO
CONFLITTO DI INTERESSI: TITOLO EMESSE DA SOCIETA' DEL GRUPPO CARIGE
IL CLIENTE, PREVENTIVAMENTE INFORMATO CIRCA LA SUSSISTENZA DELLA
SITUAZIONE DI CONFLITTO DI INTERESSI E/O DI NON APPROPRIATEZZA DELL'OPERAZIONE,
CONFERMA IL PROPRIO ESPRESSO CONSENSO ALL'EFFETTUAZIONE DELLA STESSA

segue la sottoscrizione dell'investitore

Firma [REDACTED]

(v. il doc. n. 3 del fascicolo di parte convenuta).



[REDACTED]

In calce alla modulistica in parola è trascritto quanto segue:

Si dichiara di aver ricevuto copia del regolamento e del foglio informativo del prestito.

Ho/abbiamo da Voi ricevuto specifica avvertenza che l'operazione in oggetto e' CONNESSA AD UN TITOLO A RISCHIO

Ho/abbiamo da Voi ricevuto specifica avvertenza che l'operazione in oggetto e' in conflitto di interessi in quanto TITOLO EMESSE DA SOCIETA' DEL GRUPPO CARIGE

A tale proposito consento/consentiamo e Vi autorizzo/autorizziamo alla effettuazione dell'operazione stessa.

firma [REDACTED]

A fronte della sottoscrizione di tale dichiarazione, ovverosia di aver ricevuto "copia del regolamento e del foglio informativo del prestito", e tenuto conto della qualità di ex dipendente della banca, si deve necessariamente ritenere che il (omissis) abbia effettivamente ricevuto informazioni sufficienti circa la natura del prodotto di investimento prescelto e che pertanto l'attività informativa cui era tenuto l'intermediario è stata realmente erogata.

Va in tal senso invocato il c.d. principio di autoresponsabilità delle dichiarazioni emesse da ciascun consociato, in forza del quale il soggetto che immette nel traffico giuridico dichiarazioni di scienza, volontà o mera attestazione o conoscenza, è tenuto a sopportare le conseguenze derivanti dal contenuto di esse, salvo che dimostri - con gli opportuni mezzi giuridici e processuali - di non averle emesse o che esse siano state illecitamente o arbitrariamente artefatte o cagionate.

L'ordine di acquisto sottoscritto conteneva altresì una chiara esplicitazione del rischio assunto e della tipologia di investimento prescelto:

DESCRIZIONE STRUMENTO	DIRITTI BANCA CARIGE SOTT.OBBLIG
CODICE ISIN	IT0004576614
DESCRIZIONE ENTE EMITTENTE	BANCA CARIGE SPA CASSA RISP. GEN
NAZIONALITA' ENTE EMITTENTE	ITALIA
SETTORE	FINANZA
DESCRIZIONE MERCATO UFFICIALE	BLUE CHIPS DIRITTI D
DIVISA DI TRATTAZIONE	EUR
CODICE SOCIETA' RATING EMITTENTE	MOODY'S
EMITTENTE : RATING/RISCHIO	A2 AFFIDABILE
RISCHIO CAMBIO	NON PRESENTE
RISCHIO LIQUIDITA'	LIQUIDO
RISCHIO CORSO	POSSIBILITA' DI ELEVATA VOLATILI

RISCHIO EMITTENTE : SI INTENDE IL RISCHIO CHE L'EMITTENTE NON SIA IN GRADO DI CORRISPONDERE GLI INTERESSI MATURATI E/O DI RIMBORSARE IL PRESTITO A SCADENZA. UN PEGGIORAMENTO DEL MERITO CREDITIZIO DELL'EMITTENTE O DEL RELATIVO "RATING" PUO' COMPORTARE UNA DIMINUIZIONE DEL PREZZO DELLO STRUMENTO FINANZIARIO EMESSO. E' MISURATO QUANTITATIVAMENTE PER FASCE DI RATING (FINO AD A3 AFFIDABILE, BAA1 MEDIA AFFIDABILITA', FINO A BAA3 ACCETTABILE AFFIDABILITA', DA BAA1 A B3 BASSA AFFIDABILITA', DA B1 E INFERIORI ALTO RISCHIO)

RISCHIO CORSO: RISCHIO FINANZIARIO TIPICO DEI TITOLI DI CAPITALE PER IL QUALE IL PREZZO DEGLI STRUMENTI FINANZIARI RISENTE SIA DELLE ASPETTATIVE DEL MERCATO DI RIFERIMENTO E DELL'ECONOMIA (RISCHIO GENERICO) SIA DELLE PROSPETTIVE ECONOMICHE DELLA SOCIETA' (RISCHIO SPECIFICO)

(v. il doc. n. del fascicolo di parte convenuta).

E - d'altra parte - anche l'informazione circa la presenza di un conflitto di interessi in capo all'emittente Carige è stata certamente resa e acquisita dall'investitore, sia in ragione dell'evidenza documentale sopra riportata

no/iamo da Voi ricevuto specifica avvertenza che l'operazione in oggetto e' in conflitto di interessi in quanto TITOLO EMESSO DA SOCIETA' DEL GRUPPO CARIGE

sia in ragione della circostanza che evidentemente il (omissis) ha voluto, consapevolmente e volontariamente,



[REDACTED]

acquistare proprio titoli emessi dalla banca sua ex datrice di lavoro, sentendosi evidentemente rassicurato dall'identità dell'emittente del quale nutriva fiducia e sul quale aveva acquisito un personale giudizio positivo di valore derivante proprio dalla pregressa sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente.

A ciò si aggiunga che deve ritenersi che egli, in quanto ex dipendente [REDACTED], come già sopra detto, sia stato perfettamente in grado di relazionarsi con i funzionari e gli impiegati della [REDACTED] che hanno in concreto curato la predisposizione e la ricezione dell'ordine di acquisto.

In altri termini, il (omissis) era soggetto in grado di acquisire le informazioni che riteneva utili a valutare l'investimento mediante un'interlocuzione diretta con i funzionari e gli impiegati con cui aveva contatti materiali all'atto della sottoscrizione dell'ordine di acquisto, avvenuto nella stessa filiale presso cui egli aveva prestato la sua attività lavorativa.

L'operazione in questione risultava comunque in allora adeguata poiché si trattava comunque di un prestito obbligazionario convertibile in azioni di un consolidato operatore bancario, con posizione di assoluta preminenza nell'area geografica di appartenenza, soggetto a vigilanza della Banca d'Italia, da tempo risalente presente nel mercato bancario e con buone prospettive di mantenimento del proprio posizionamento anche a seguito di eventuali processi di aggregazione a operatori di maggiore entità come sovente accaduto negli anni di cui trattasi.

In allora (ex ante) - pertanto - l'investimento in questione non presentava effettivamente spiccati rischi, bensì il mero rischio c.d. "emittente" e il rischio c.d. "corso", entrambi di tipo moderato e adeguatamente segnalati nel modulo di acquisto sottoscritto dall'investitore (omissis).

[REDACTED]

Il valore investito (€ 29.174,40) rispetto al patrimonio complessivo dell'investitore (che vantava un patrimonio immobiliare di oltre 600.000,00 e disponibilità liquida pari ad € 75.000,00) era poi di entità del tutto compatibile con un moderato e accettabile rischio, perfettamente assorbibile in caso di rendimento deludente.

La Corte Suprema di Cassazione ha peraltro affermato che in tema di intermediazione finanziaria, grava sull'intermediario, ai sensi dell'art. 23, comma 6, del D. Lgs. n. 58 del 1998, provare di aver agito con la specifica diligenza richiesta e, dunque, dimostrare di avere correttamente informato i clienti sulla natura, i rischi e le implicazioni della specifica operazione relativa ai titoli mobiliari oggetto di investimento, risultando irrilevante, al fine di andare esente da responsabilità, una valutazione di adeguatezza dell'operazione, posto che l'inosservanza dei doveri informativi da parte dell'intermediario è comunque fattore di disorientamento dell'investitore, che condiziona le sue scelte di investimento (v. Cass., Sez. 1, ord. n. 19891/2022).

I giudici di legittimità hanno altresì affermato che in tema di intermediazione finanziaria, l'intermediario assolve l'obbligo informativo su di lui gravante ai sensi dell'art. 28 del Reg. Consob n. 11522 del 1998 allorché raccolga preventivamente, all'atto della sottoscrizione del contratto-quadro, il profilo finanziario dell'investitore e sottoponga a quest'ultimo schede contenenti le caratteristiche descrittive degli strumenti d'investimento recanti la specifica e separata indicazione della rischiosità e della inadeguatezza dell'operazione (v. Cass., Sez. 6- 1, ord. n. 22513/2021).

Nel caso in esame, la banca convenuta ha dimostrato di aver adempiuto al proprio obbligo informativo mediante il deposito in atti della sopra riportata modulistica nella quale è contenuta espressa dichiarazione sottoscritta



[REDACTED]

dall'investitore - e non disconosciuta - con la quale egli ha dichiarato di essere stato informato del conflitto di interessi, della natura del prodotto acquistato e di aver ricevuto il regolamento e il foglio illustrativo del prestito.

La stessa cennata modulistica sottoscritta reca di per sé descrizione ampia e sufficiente dei rischi assunti (rischio c.d. "emittente" e rischio c.d. "corso").

Ciò, unitamente alla considerazione della peculiare qualità dell'investitore (ex dipendente della banca medesima), comporta il rigetto della domanda risarcitoria avanzata dalla parte attrice in relazione alla presunta perdita del capitale investito dal padre dell'odierno attore (il sig. (omissis)) a seguito dell'acquisto di titoli obbligazionari denominati "Banca [REDACTED] 4,75% 2010-2015" per complessivi € 29.174,40.

Si noti - peraltro - che nelle stesse deduzioni di causa della parte attrice (si veda quanto esposto in atto di citazione) viene affermato semplicemente che l'odierno attore ((omissis)) e la di lui madre ((omissis)) non erano a conoscenza della natura di obbligazioni convertibili in azioni (già presenti nel conto titoli allorquando si è aperta la successione del *de cuius* (omissis)), tanto da non aspettarsi l'avvenuta conversione in azioni da parte dell'odierna convenuta.

Non viene però affatto affermato e provato che tale conoscenza difettasse in capo all'odierno acquirente (omissis).

E sul punto non solo non viene nulla dedotto, ma non viene neanche nulla provato (né sul punto vi è offerta di prova giacché i capitoli testimoniali articolati in atti attengono tutti alla seconda vicenda *infra* delibata - v. pagina 2 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 del c.p.c.).



Dunque, in atti:

1) vi è prova dell'avvenuto rispetto degli obblighi informativi da parte della banca nei confronti dell'acquirente (omissis) per le ragioni sopra esposte;

2) non vi è neanche deduzione, e comunque non vi è alcuna prova, circa il fatto che l'acquirente (omissis) non fosse a conoscenza della natura di titoli obbligazionari convertibili in azioni, dovendosi piuttosto dedursi che egli abbia consapevolmente acquistato il prodotto in parola avendo piena conoscenza della circostanza della possibilità della sua conversione in titoli di partecipazione al capitale della banca.

Ciò conferma e rafforza viepiù la statuizione di rigetto sopra enunciata.

3.2. Sul dedotto inadempimento della banca convenuta nei confronti dell'attore (omissis) in occasione dell'asserita adesione ai due menzionati aumenti di capitale.

Le deduzioni attoree sul punto sono infondate e pertanto vanno disattese.

A tal riguardo è sufficiente osservare come l'attore non ha minimamente provato di aver aderito agli aumenti di capitale del 2015 e 2016 per l'importo di € 20.000,00.

Come evidenziato dalla Difesa convenuta, parte attrice ha depositato in atti tutti gli estratti conto titoli dal 2007 al 2017 e il numero totale delle azioni [redacted] li registrate o non è indicato o risulta costante e non ha subito significative variazioni, o comunque esse non risultano inequivocabilmente connesse alla dedotta adesione.



[REDACTED]

A fronte della principale contestazione di parte convenuta (la quale, peraltro, contesta in radice che nel 2016 vi sia stato un aumento di capitale), era onere di parte attrice provare l'adesione ai dedotti aumenti di capitale.

Parte attrice non ha prodotto alcun documento rilevante e dirimente a tal fine, né si è offerta validamente di provare dette circostanze.

Invero, i capitoli di prova testimoniale articolati sul punto (v. i capitoli riportati a pag. 2 della memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 del c.p.c. di parte attrice) sono inammissibili in quanto del tutto generici, non riportando le circostanze di fatto, anche spazio - temporali, in presenza e in occasione delle quali sarebbero state assunte le relative determinazioni di acquisto (dove sono state ricevute le telefonate ivi menzionate, in che data ciò è avvenuto, fra chi sono intercorse dette telefonate, quale è il nome dei funzionari con cui sono avvenute le asserite telefonate, alla presenza di chi tali telefonate sarebbero avvenute), con palese ed evidente violazione del canone di specificità imposto dall'art. 244 del c.p.c..

Non essendo stata provata l'effettiva adesione agli aumenti di capitale dedotti del 2015 e del 2016, le relative domande ora deliberate devono pertanto essere rigettate.

Peraltro, la Difesa attrice si è limitata ad affermare in atti che l'attore (omissis) sarebbe stato "indotto" dai funzionari della banca ad aderire a detti aumenti di capitale.

Non essendo stato in alcun modo allegato e chiarito in quali modi si sarebbe esplicata tale induzione (ovverosia quali contegni e argomenti sono stati in concreto assunti e spesi dai funzionari di parte convenuta) (l'induzione è invero contegno molto diverso rispetto alla mera informazione di una possibilità di investimento ovvero



all'offerta commerciale di un prodotto), le domande qui deliberate, a tutto concedere, ove anche superato il difetto di prova sopra evidenziato, non risultano comunque fondate non essendo chiaro quale sia stata l'indicazione di consulenza contestata, trattandosi comunque di obbligazione di mezzi, e non già di risultato.

4. Sulle statuizioni finali di causa, le istanze istruttorie e le spese di lite.

Le sopra svolte considerazioni e deliberazioni assorbono tutte le ulteriori eccezioni, argomentazioni e istanze rispettivamente avanzate e formulate dalle odierne parti contendenti.

Le sopra svolte considerazioni motivano, altresì, il rigetto delle istanze istruttorie avanzate in atti dalla parte attrice e ribadite in sede di precisazione delle conclusioni, giacché inammissibili (per le ragioni sopra esposte) e non rilevanti al fine del decidere.

Sulla base dei motivi sopra indicati, ritenuta quindi assorbita e respinta ogni contraria istanza, eccezione o argomentazione, anche in considerazione del principio della sufficienza della ragione più liquida, devono pertanto rassegnarsi le analitiche statuizioni di cui in dispositivo.

Le spese di lite devono essere regolate secondo il principio soccombenza come imposto dall'articolo 91 del c.p.c. il quale testualmente così recita:

"Il giudice, con la sentenza che chiude il processo davanti a lui, condanna la parte soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte e ne liquida l'ammontare insieme con gli onorari di difesa".

Non ricorre infatti alcuna delle ipotesi ex art. 92 del c.p.c. che consentono la compensazione delle spese di giudizio.

Le spese seguono allora la soccombenza ai sensi dell'articolo 91 del c.p.c. e si liquidano come in



[REDACTED]

dispositivo in ragione delle disposizioni di cui al D.M. 55/2014 (come aggiornato dal D.M. n. 147/2020), tenendo conto dei parametri indicati all'art. 4 del citato D.M., e sulla base dei valori medi dello scaglione di riferimento (da € 26.000,01 a € 52.000,00) nonché delle seguenti analitiche voci:

- a) fase di studio → € 1.701,00
 - b) fase introduttiva → € 1.204,00
 - c) fase istruttoria → € 1.806,00
 - d) fase decisionale → € 2.905,00
- = per un totale di € 7.616,00.

P.Q.M.

Il Tribunale Ordinario di Torino, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra contraria eccezione, domanda o istanza, così provvede:

1) **Rigetta** le domande avanzate dalla parte attrice (omissis) nei confronti della parte convenuta Banca [REDACTED] S.p.A..

2) **Condanna** ex art. 91 del c.p.c. la parte attrice (omissis) al pagamento, in favore della parte convenuta Banca [REDACTED] S.p.A., delle spese di lite che liquida in € 7.616,00 per compenso professionale oltre spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Torino il giorno 8 agosto 2023.

Il Giudice
dott. Guglielmo Rende

